

DOMANDE E RISPOSTE – QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Questo numero di Marketplace è dedicato all'esame di alcuni ricorrenti quesiti di carattere legale concernenti prodotti di elettronica di consumo, trattati nell'ambito del servizio di consulenza legale che ANDEC riserva ai suoi associati. Spero siano di interesse per il lettore come lo sono stati per gli associati.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

1 - Domanda

Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità

Quando sviluppiamo per conto nostro alcuni prodotti, compiliamo la dichiarazione di conformità contenete l'indicazione delle norme EN applicabili e la firmiamo. Se il prodotto però viene sviluppato dalla nostra filiale in Germania e la dichiarazione viene redatta e siglata dal Direttore Generale tedesco, noi che vendiamo il prodotto in Italia dobbiamo inserire la stessa dichiarazione firmata dal nostro Direttore italiano oppure va bene anche quella del Direttore tedesco tradotta in italiano?

Risposta

La dichiarazione di conformità è prevista da tutte le direttive di prodotto e deve esser rilasciata dal Produttore o, se questi non ha sede nella UE, dal suo rappresentante nella UE.

Nel caso della Sua azienda, se il "Produttore" dichiarato nella documentazione di accompagnamento del prodotto è la "filiale in Germania", è questa a dover sottoscrivere la dichiarazione di conformità tramite il suo legale rappresentante o procuratore all'uopo munito dei necessari poteri.

Come regola generale, la Dichiarazione di conformità NON accompagna il prodotto e non è destinata ai consumatori ma alle sole autorità preposte alla vigilanza: pertanto ben può essere redatta in lingua diversa dall'italiano, purché appartenente ad uno Stato Membro (meglio ancora se generalmente compresa - ad es. in inglese).

Nel caso di talune tipologie di prodotti, tra le quali rientrano quelli rientranti nella Direttiva RED (2014/53/UE) attuata in Italia con il Dlgs 128/2016, una versione sintetica della Dichiarazione di conformità deve accompagnare ogni prodotto (essa è riprodotta in genere nel libretto di istruzioni, dove deve esser anche indicato il sito ove può essere scaricata la versione integrale) e, essendo destinata al consumatore, deve essere redatta in italiano, sì da essere chiaramente comprensibile. Quindi nel Suo caso (prodotti di telecomunicazione) andrà utilizzata la dichiarazione del direttore tedesco tradotta in italiano.



2 - Domanda

Norme EN scadute

Se noi abbiamo importato un prodotto nei mesi scorsi e una delle norme armonizzate rilevanti per la dichiarazione di conformità CE del prodotto è scaduta prima della commercializzazione del medesimo, siamo protetti?

Ovvero...visto che l'importazione è antecedente alla scadenza della norma possiamo presentare una dichiarazione citando la norma oramai scaduta al momento della commercializzazione?

Risposta

NO, le norme EN applicate devono essere quelle in vigore al momento della vendita del prodotto all'utilizzatore. Le norme EN che sostituiscono quelle precedenti riportano già al loro interno un periodo massimo di validità delle norme precedenti sostituite.

3 - Domanda

Obbligo di diciture in lingua italiana e slogan o motto in lingua inglese stampato sul prodotto

La ns. casa madre vorrebbe aggiungere sugli imballi di alcuni prodotti l'attuale "motto" in lingua inglese della Corporation così come pubblicato sul sito istituzionale.

Ci chiedono se è possibile farlo o se deve essere obbligatoriamente tradotto in lingua italiana ai sensi del Codice del Consumo italiano che, all'articolo 6, contiene una previsione in tale senso. Ci può dare conferma?

Risposta

Il Codice del Consumo (Dlgs 206/2005), all'art. 6, stabilisce una serie di indicazioni che devono obbligatoriamente accompagnare i prodotti e, al successivo articolo 9, aggiunge che "Tutte le informazioni destinate ai consumatori o agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana". Sennonché il motto "....." in lingua inglese, è uno slogan pubblicitario e non rientra nel novero delle "informazioni" così come in-



tese dall'art. 6 citato o come potrebbero essere intese per analogia, sempre rifacendosi alla medesima disposizione. Pertanto, non vedo alcuna necessità legale di snaturarlo, traducendolo in italiano.

4 - Domanda

Pubblicità ingannevole - Pubblicità Comparativa

Nei giorni scorsi abbiamo effettuato nei laboratori dei test per confrontare una nostra lampada a LED e una dello stesso tipo di una ditta, nostra concorrente.

Abbiamo riscontrato che la ditta concorrente sta vendendo una lampada da 23W, per una da 26W. Abbiamo riscontrato, coi test, che la luminosità effettiva non corrisponde ai parametri indicati sull'imballo del prodotto concorrente.

Ciò può essere passibile di multe, ammende, e così via? Vorremmo evidenziare questa differenza ai nostri agenti di vendita, scrivendo una comunicazione, effettuando una sorta di pubblicità comparativa.

In questa circolare possiamo nominare la ditta concorrente o potremo essere passibili di denuncia?

Risposta

Stando a quanto da Voi illustrato, l'attività del Vostro concorrente costituisce una forma di pubblicità ingannevole che sarebbe il caso e Vostro interesse denunciare all'AGCM – Ufficio Pubblicità ingannevole, secondo una delle modalità indicate al seguente indirizzo: <https://www.agcm.it/servizi/segнала-on-line>.

Quanto alla pubblicità comparativa, essa è permessa dal codice del consumo e dalla disciplina privatistica del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale alle seguenti condizioni:

Art. 22 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) la pubblicità comparativa è considerata lecita, tra l'altro, se "confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni

osi propongono gli stessi obiettivi[1]" e se "confronta **oggettivamente** una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi".

Art. 15 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale: prevede che la comparazione sia consentita a condizione che risulti utile a illustrare "caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi (...), ponendo a confronto **obiettivamente** caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi".

Lo stesso articolo prosegue prevedendo che la comparazione debba essere "leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui".

Vorrete pertanto ispirarvi a tali criteri nelle Vostre iniziative.

5 - Domanda

Immissione nel mercato UE – Quando si verifica

Ho notato che in Suoi articoli pubblicati su Market Place si sostiene che un prodotto importato nella UE da un Paese terzo è immesso nel

mercato nel momento del suo sdoganamento con cessione dal fabbricante all'importatore nella UE.

Mi è stato tuttavia fatto presente da un collega straniero della medesima società multinazionale per cui lavoro che a suo avviso ciò varrebbe solo nel caso in cui il fabbricante e l'importatore siano due società indipendenti l'una dall'altra e quindi non appartenenti alla stessa società multinazionale: in altri termini, ad avviso del mio collega tale schema di passaggio di proprietà o detenzione con conseguente immissione nel mercato UE in concomitanza con lo sdoganamento, non si applicherebbe, ad esempio, nel caso di passaggio di proprietà da Lenovo China (in ipotesi produttore di AEE) a Lenovo Germania (in ipotesi importatore e distributore di AEE nella UE). Cosa ne pensa?

Risposta

Confermo quanto da me sostenuto (= si ha immissione nel mercato UE anche quando lo sdoganamento coincide col passaggio di proprietà o detenzione da società madre a società controllata), come ampiamente confermato – oltre che dalle precedenti – anche dall'ultima edizione della Guida Blu UE edizione 2016) al paragrafo 2.3. (Placing on the market) alla nota n. 50, ove si precisa, quanto al passaggio dal Produttore al Distributore, che “... *the distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or the authorised representative*”, il che mi pare risponda alla questione sollevata dal Suo collega.

6 - Domanda

Indicazione di marchi altrui sulla confezione e / o documentazione dei propri prodotti

Sul packaging dei nostri apparecchi (tablet e telefoni cellulari) saranno riportate le seguenti diciture, che riporto di seguito in versione



semplificata, con la menzione dei seguenti marchi che non sono di nostra proprietà:

- Scarica l'applicazione gratuita, disponibile per iOS e Android.
- Collega l'apparecchio alla tua Wi-Fi domestica.
- L'apparecchio funziona anche sotto copertura 3G/4G

Possiamo tranquillamente riportare le indicazioni di cui sopra o rischiamo di violare il marchio altrui?

Risposta

I marchi altrui possono essere tranquillamente menzionati con finalità meramente descrittive, se la loro menzione è necessaria per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio o per descrivere un proprio prodotto o servizio, come prevede in proposito il Codice della Proprietà intellettuale (come modificato dal DLgs131/2010) all'articolo n. 21¹; è naturalmente opportuno precisare che la menzione che si fa ha tale esclusiva finalità; a tal fine, consiglio di indicare sulla confezione / documentazione del prodotto, quando si menziona il marchio altrui, quanto segue:

“I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.; I marchi

Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.; Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance, i marchi 3G/4G appartengono ai rispettivi legittimi titolari”.

7 - Domanda

Indicazione in centimetri o in pollici delle dimensioni di uno schermo?

Le risulta esista in Italia alcuna normativa (locale o di derivazione comunitaria) che imponga al produttore, nel presentare i propri prodotti dotati di display, di inserire, oltre al dato del convenzionale polliciaggio, anche il relativo controllore in sistema metrico decimale (es. centimetri)?

Risposta

In effetti, nella documentazione di accompagnamento (ad es. i manuali d'uso) occorre riportare l'indicazione in centimetri ed in pollici delle dimensioni degli schermi Tv, in quanto ciò è espressamente previsto dalla specifica normativa in materia di risparmio energetico di cui al Reg. 2017/1369 ed in particolare dal Reg. 1062 /2010; più in generale - e quindi con riferimento anche agli altri schermi non televisivi - l'indicazione (almeno) in centimetri è prevista anche dal DPR 802/1982.

¹ Art21 CPI: “1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale : a) (...), b) (...); c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio...”